

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1363

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PERRONE, BIONDI, CACCIA, SAVIO, MELELEO,
CARDINALE, REBULLA, NAPOLI**

Presentata il 5 agosto 1987

Disciplina dell'attività estetica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da molti anni gli operatori dell'attività di estetica chiedono una nuova disciplina che possa recepire le legittime aspettative della categoria. Nella VIII legislatura erano state presentate diverse proposte di legge finalizzate a definire sul piano legislativo la complessa materia.

La interruzione della legislatura nel maggio del 1983 ha impedito che almeno un ramo del Parlamento, nell'approvare un testo, definisse la configurazione della categoria di estetista, rendendola del tutto autonoma rispetto ai barbieri e parrucchieri e regolamentasse la professionalità degli operatori della categoria.

Le norme che vigono per la categoria risalgono al 1963 (legge 14 febbraio 1963, n. 161, poi modificata con legge 23

dicembre 1970, n. 1142) non certamente consone né rispondenti alle esigenze di ordine economico e professionale della categoria. Va infatti rilevato che secondo la legislazione vigente l'attività dell'estetista viene relegata nei « mestieri affini » della categoria dei barbieri e parrucchieri, cioè in posizione collaterale e tecnicamente complementare, anzi subordinata alle attività di acconciatura. Evidentemente la legislazione vigente non tiene in alcuna considerazione la maturata professionalità raggiunta dalla categoria, l'evoluzione scientifica e tecnologica al fine di rendere sempre più rispondente alle esigenze della persona i propri servizi. Tali prospettive possono essere realizzate con le moderne tecniche e mediante apparecchiature, spesso sofisticate e di alto li-

vello tecnologico, atte al perseguimento di finalità estetiche, richiedendo un livello sempre più qualificato professionalmente.

La nuova dimensione dell'attività dell'estetista ha lo scopo di eliminare od attenuare gli inestetismi cutanei del viso e del corpo, sia con il massaggio che con trattamenti estetici, allo scopo di mantenere lo stesso in perfette condizioni fisiche e ciò anche con l'uso di apparecchi, rivolti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda e di costume.

Naturalmente una nuova disciplina giuridica per la categoria deve stabilire le cautele di intervento, in modo da non provocare necessarie veicolazione di sostanze all'interno del corpo, consentendo quindi di permanere nel campo della pratica estetica, indicando il principio della corretta utilizzazione delle apparecchiature per l'estetica e rinviando per l'individuazione delle stesse e delle relative cautele d'esercizio, ad un'apposita regolamentazione da realizzare in sede tecnica con il concorso degli operatori della categoria e degli stessi produttori di apparecchiature. Alla presente proposta viene anche allegato un elenco indicativo delle apparecchiature che possono essere impiegate nell'attività dell'estetista.

La mancanza di una normativa legislativa ha causato incertezza nello svolgi-

mento dell'attività di estetista, provocando numerosi procedimenti giudiziari, peraltro infondati, dovuti ad iniziative inopportune. Da ciò la necessità della presente proposta di legge che liberi l'estetista dal mestiere di affine, o ausiliario e, seppur non riconosca a questa l'attività sanitaria ausiliaria, lo renda professionista autonoma ad alto livello di qualificazione, volta a proteggere con trattamenti di tipo esclusivamente fisio-estetico l'aspetto estetico del corpo. Negli articoli 1 e 2 viene definita la qualifica professionale di estetista; negli articoli 3 e 4 viene indicato il sistema per ottenere la qualificazione; agli articoli 5, 6 e 7 si prevede il tirocinio per l'esercizio della professione e le norme transitorie per coloro che sono in possesso di una documentazione comprovante la capacità professionale. Negli articoli 8, 9 e 10 viene previsto il sistema dell'attività dell'estetista, che può essere svolta in società o in qualità di singolo operatore ed in quest'ultimo caso viene prevista l'iscrizione all'albo degli artigiani. Negli articoli 11, 12 e 13 viene prevista la regolamentazione comunale per la idoneità dei locali da adibire per l'esercizio della attività dell'estetista.

Nell'articolo 12 viene anche prevista l'emanazione di un decreto da parte dei Ministeri competenti relativo al sistema di apparecchiature da impiegare per l'esercizio professionale dell'estetista.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'attività di estetica comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, massaggio, con l'utilizzazione di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, che figurano nell'allegato I annesso alla presente legge, e l'applicazione di prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.

3. Sono escluse dall'attività di estetica le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

ART. 2.

1. L'estetista che intenda esercitare professionalmente l'attività in modo autonomo, è tenuto ad iscriversi all'albo provinciale delle imprese artigiane assumendo la qualifica di imprenditore artigiano secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

ART. 3.

1. La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante superamento di apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:

a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale

periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento in una impresa di estetica;

b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, successiva a rapporto di apprendistato come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso una impresa di estetica;

c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetica, accertata attraverso l'esibizione equipollente, seguito dai corsi di formazione di cui alla lettera *b)*. Il periodo di attività di cui alla presente lettera *c)* deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera *b)*.

2. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma 1. sono organizzati ai sensi dell'articolo 8 della presente legge.

ART. 4.

1. Le imprese che svolgono attività di estetica possono essere esercitate in forma individuale o societaria, secondo i limiti ed i requisiti stabiliti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. Nel caso di impresa artigiana gestita in forma societaria, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere in possesso della qualificazione professionale prevista dall'articolo 3.

3. Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge n. 443 del 1985, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetica devono comunque essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.

4. Lo svolgimento dell'attività di estetica, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale prevista dall'articolo 3.

5. L'attività può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondono ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5.

6. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

ART. 5.

1. Le regioni, in conformità ai principi previsti dalla presente legge, emanano norme di programmazione delle attività di estetica al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con l'evoluzione tecnologica.

2. I comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione di cui all'articolo 6, disciplinano con propri regolamenti l'attività di estetica.

3. I regolamenti comunali devono prevedere :

a) un piano di sviluppo e di adeguamento delle attività di cui alla presente legge;

b) le disposizioni atte a stabilire la distanza fra esercizi in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli esercizi medesimi e degli stessi addetti presenti nelle aziende;

c) il rilascio di apposita autorizzazione comunale da concedersi previa esibizione di apposita documentazione relativa ai requisiti di qualificazione professionale ed a quelli previsti dalla successiva lettera d);

d) la determinazione dei requisiti di prevenzione incendi ed igienico-sanitari dei locali e le norme sanitarie per gli addetti.

4. La disciplina del regolamento comunale si applica a tutte le imprese che esercitano le attività di estetica.

ART. 6.

1. I regolamenti comunali di cui all'articolo 5, sono redatti o modificati previo parere obbligatorio ma non vincolante di una commissione comunale presieduta dal sindaco o da un suo delegato, e composta da tre rappresentanti degli estetisti designati dalle organizzazioni provinciali delle organizzazioni di categoria a struttura nazionale, da tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori estetisti dipendenti più rappresentative a livello nazionale e dell'autorità sanitaria territorialmente competente.

ART. 7.

1. L'autorizzazione prevista dalla lettera c) dell'articolo 5, è rilasciata dal sindaco, sentita la Commissione di cui all'articolo 6, con provvedimento di cui è data comunicazione al richiedente entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. La mancata comunicazione vale accoglimento della domanda.

2. Contro il provvedimento del sindaco che rifiuta la autorizzazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale al termine di sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione.

ART. 8.

1. Le regioni predispongono in conformità ai principi previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni regionali delle organizzazioni di categoria a struttura nazionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione, qualificazione e specializzazione professionale, e dell'esame teorico-pratico previsti dall'articolo 3, nonché dei corsi di aggior-

namento e riqualificazione professionale di cui all'articolo 10.

2. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con decreto, sentite le regioni e le organizzazioni di categoria a struttura nazionale, alla definizione di contenuti tecnici culturali dei programmi, dei corsi e delle prove d'esame.

3. Tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico devono essere previste le seguenti:

- a) chimica e cosmetologia;
- b) nozioni di fisiologia, di biologia e di anatomia;
- c) nozioni di dermatologia;
- d) massaggio estetico del corpo;
- e) estetica, trucco e visagismo;
- f) apparecchiature elettroestetiche;
- g) nozioni di psicologia;
- h) cultura generale ed etica professionale, nozioni giuridico-commerciali.

4. Le regioni organizzano l'esame teorico-pratico previsto dall'articolo 3 prevedendo le relative sessioni dinanzi a commissioni nelle quali deve essere prevista la partecipazione di:

- a) un componente nominato dalla regione;
- b) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero della pubblica istruzione;
- c) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- d) due esperti designati dalle organizzazioni provinciali delle organizzazioni di categoria a struttura nazionale;
- e) due esperti designati dalle organizzazioni provinciali delle organizzazioni

sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative sul piano nazionale;

f) il presidente della commissione provinciale per l'artigianato o un suo delegato;

g) due docenti di materie fondamentali del corso di studio.

5. Le regioni, per il conseguimento della qualifica professionale di estetista, hanno facoltà di istituire ed autorizzare lo svolgimento degli esami previsti dall'articolo 3 anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica ed amministrativa.

6. Le scuole professionali già autorizzate e riconosciute dai competenti organi dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge debbono adeguarsi alle norme previste dall'articolo 3 e dal presente articolo.

ART. 9.

1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetica che vendano o comunque cedano prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, alla clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso — prodotti usati individualmente in cabina — non si applicano le disposizioni relative alla iscrizione al registro degli esercenti il commercio ed all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.

2. Le imprese artigiane autorizzate ai sensi della citata legge n. 426 del 1971 alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetica a condizione che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 3 della presente legge e che si adeguino al regolamento comunale di cui all'articolo 5.

ART. 10.

1. La qualificazione professionale di estetista è conseguita dai dipendenti delle imprese per lo svolgimento di attività considerate affini ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, che abbiano svolto l'attività per un quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge in base ad idonea documentazione.

2. Qualora la durata dei periodi di attività svolta sia inferiore a quella indicata nel comma 1, i soggetti ed i dipendenti di cui a tale comma, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di aggiornamento professionale al termine del quale è rilasciato un apposito attestato di frequenza.

3. Sono qualificati ai sensi della presente legge coloro che risultano in possesso di attestati o diplomi di estetista rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato o delle regioni.

4. I soggetti che siano in possesso delle qualifiche parziali di: truccatore, visagista, depilatore facciale, pedicure estetico, siano essi titolari o soci di imprese, direttori di aziende in imprese gestite in forma socialitaria, per conseguire la qualificazione professionale di estetista devono essere soggetti alle norme dell'articolo 3 della presente legge.

5. Gli allievi dei corsi di formazione professionale che abbiano conseguito attestati di qualifica ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, conseguono la qualificazione professionale di estetista mediante il superamento dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3, previo svolgimento del corso di specializzazione di cui alla lettera a) del medesimo articolo 3.

ART. 11.

1. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o parucchiere, in forma di im-

prese rispettivamente esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme associate previste dall'articolo 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti di professionalità inerenti alle attività rispettive.

2. I barbieri e parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

3. Le attività dell'estetista, ai sensi della presente legge, e quelle del medico che attua terapie relative alla medicina estetica, possono essere esercitate nella medesima sede purché il medico sia regolarmente autorizzato all'esercizio di tale attività dagli organi sanitari competenti.

ART. 12.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, emana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economicamente interessate, norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le relative modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso, nell'utilizzazione delle apparecchiature elettromeccaniche, da impiegarsi per lo svolgimento delle attività di estetica, che figurano nell'allegato I annesso alla presente legge. L'elenco di cui all'allegato I è aggiornato con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica del settore, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella elaborazione dei programmi di cui all'articolo 3, deve fare riferimento ai requisiti tecnici ed alle modalità di utilizzazione delle apparecchiature, previsti dal decreto di cui al presente articolo, al fine di integrare e aggiornare le cognizioni tecnico-professionali degli operatori della categoria.

ART. 13.

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione dei regolamenti comunali di cui all'articolo 5, le imprese che già esercitano l'attività prevista dall'articolo 1, sono autorizzate a continuare l'attività purché richiedano l'autorizzazione prevista dall'articolo 5.

2. Nel caso in cui le aziende già esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5, il comune provvede entro centoventi giorni dalla richiesta a fissare un termine massimo non superiore ai dodici mesi per gli adeguamenti necessari.

ART. 14.

1. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetica, senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3, è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da lire un milione fino a lire cinque milioni con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificata dalla legge 22 ottobre 1986, n. 472.

2. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetica senza autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse modalità di cui al comma 1, la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni.

ART. 15.

1. Le norme della presente legge non si applicano nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale.

ART. 16.

1. Le disposizioni della citata legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, in quanto compatibili con quelle della presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione, da parte delle singole regioni, delle disposizioni previste dagli articoli 5 e 8 e dei regolamenti comunali di cui all'articolo 5 della presente legge.

ALLEGATO I.

(Previsto dall'articolo 1, comma 2).

**ELENCO DELLE APPARECCHIATURE EMLETTROMECCANICHE
CHE POSSONO ESSERE IMPIEGATE NELL'ATTIVITA ESTETICA**

Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato
Stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo efflu-
vio (Alta frequenza)
Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4mA
Aspiracomedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e
con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro
Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad
un'atmosfera
Massaggiatori meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità
Massaggiatori elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione,
utilizzando unicamente accessori piatti o spazzole
Lampade abbronzanti UV-A
Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di
ultavioletti (UV) ed infrarossi (IR)
Massaggio ad aria con pressione non superiore ad un'atmosfera
Massaggio idrico con pressione non superiore ad un'atmosfera
Scaldacera per cerette
Rulli elettrici e manuali
Vibratori elettrici oscillanti
Attrezzi per ginnastica estetica
Attrezzature per manicure e pedicure
Trattamenti di calore individuali e parziali
Massaggio aspirante con coppe di varie misure ed applicazioni in
movimento, fisso e ritmato e con aspirazione non superiore ad
un'atmosfera
Massaggatori meccanici picchiettanti
Massaggiatori elettrici picchiettanti
Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (Alta
frequenza)
Ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca, di 1mA. ogni
10 cm²
Depilatori elettrici ed elettronici
Massaggiatori subacquei
Apparecchi per presso-massaggio
Elettrostimolatore ad impulsi
Massaggiatori ad aria con pressione superiore ad un'atmosfera
Laser estetico con potenza limitata
Apparecchi per applicazioni di campi magnetici oscillanti
Saune tipo finlandese ed altre similari